


VIGALZANO



Dalla Regola al Comune

LE GIUDICATURE DELLA VALSUGANA VESCOVILI E TIROLESI





LA VALSUGANA NELLA DIOCESI DI FELTRE



IL CASTELLO DI PERGINE, SIMBOLO DEL POTERE FEUDALE



LA GIUDICATURA DI PERGINE




LE SETTE GASTALDIE DEL PERGINESE

Madrano con
Vigalzano,
Canzolino
e Nogaré

Susà con
Canale,
Costasavina
e Roncogno

Castagné
con S.
Caterina e
S. Vito



Viarago
con Serse,
Portolo,
Canezza e
S. Orsola

Frassilongo
con Roveda

Vignola con
Falesina,
Ischia e
Tenna

Pergine con
Zivignago

Una volta all'anno i capifamiglia dei villaggi della
giudicatura riuniti a Pergine nella

Regula magna

eleggevano


il

Syndicus maior burgi perzini

e gli altri sei

Castaldiones

LE TRE 'REGOLE' DELLA GASTALDIA DI MADRANO



L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA






STATUTO DI PERGINE DEL 1516 (COPIA 1523-1777)

de Civilibus

La materia civile e penale

Sequitur Criminalia





Incipiunt ordinationes pertinentes
ad Regulam et Regularium.

De Regula magna predicta inquis
quis anni in burgo primum

Statuimus & ordinamus, q[uo]d Syndicus maior burghi primum qui pro ipse fuerit sequit[ur]
quosq[ue] ante debeat & teneat in prima die mensis martii proclamare facere
de consensu & licentia mag[ist]ri domini Capitani, quatuor in die d[omi]no subsequenti ex binis
districte h[ab]itatis, ve[]l Capita familiaris si cessare debeat ad burgo ad publica, C[on]silio
ut et Regula generalis, si n[on] ad in loco cessare, quos si reuocatus i[n] die h[ab]e se debet
d[omi]no, et in p[ri]ma M[ag]i domini Capitani, pleban[us], S[yn]dicos, C[on]silio d[omi]no et h[ab]e se debet
m[ag]i. Primo Monachus seu capitaneus qui h[ab]e se debet et p[ri]mo C[on]silio
nos recte a Sacriste predicti s[un]t segregati, quibus p[ri]matus eligat alium et non
Abbas et Sacrista vel idem et confirmetur iuxta antiqua consuetudine, quib[us]
et p[ri]mo p[ri]matus statim s[un]t p[ri]matus iuxta s[an]cti Eligat d[omi]no S[yn]dicos
recte h[ab]e se debet, et p[ri]mo h[ab]e se debet ad d[omi]no S[yn]dicos, Eligat d[omi]no S[yn]dicos
et h[ab]e se debet iuxta antiqua consuetudine, quib[us] et confirmetur iuxta antiqua consuetudine, quib[us]
Eligat p[ri]mo S[yn]dicos maior, quibus p[ri]matus burgo primum, et ex alijs Capitulo
eligant m[ag]i et forma de quibus sup[ra] s[un]t h[ab]e se debet & m[ag]i d[omi]no Capitaneus vni ex h[ab]e
tus eligat & teneat iuxta antiqua consuetudine, qui ex d[omi]no et confirmat ut
aut s[un]t s[un]t debeat, et teneat de re et v[er]o si p[ri]mo circa eos ad h[ab]e se debet
d[omi]no s[un]t s[un]t m[ag]i d[omi]no Capitaneus et s[un]t Regula. Declaratis q[uo]d anteq[uam] fiat
predicta Regula quibus die Sabati predicti S[yn]dicos maior et Capitulo
h[ab]e se debet teneat particulari, in qua fiat consuetudine ac matura d[omi]no
no circa predictis om[n]i electione s[un]t s[un]t

Item Statuimus q[uo]d die Sabati sequenti post Regula n[on]na S[yn]dicos maior m[ag]i
quibus teneat faciat h[ab]e se debet burgo Regula consuetudine in qua eligant d[omi]no
d[omi]no & p[ri]matus et s[un]t et ipse debeat pro t[er]cio ipse S[yn]dicos illius d[omi]no et S[yn]dicos
d[omi]no in et s[un]t s[un]t & faciat s[un]t p[ri]matus ad consuetudine et v[er]o s[un]t s[un]t s[un]t
m[ag]i, et quicquid pro eis debeat & faciat s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t
Item q[uo]d d[omi]no s[un]t s[un]t q[uo]d h[ab]e se debet p[ri]mo debeat & teneat m[ag]i d[omi]no
quia t[er]cio m[ag]i s[un]t s[un]t de quibus v[er]o s[un]t S[yn]dicos maior, eligat & confirmat
Eligant d[omi]no quatuor s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t
et d[omi]no s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t
aut ponderatores seu m[ag]i s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t s[un]t

Incipiunt ordinationes pertinentes
ad Regulam et Regularium.

La materia regolanare

DAL DIRITTO CONSUETUDINARIO A QUELLO SCRITTO



1433 (1419) Archivio comunale di Pergine



1589 Archivio comunale di Pergine



1736 Archivio di Stato di Trento

LE CARTE DI REGOLA DI VIGALZANO

LE CARTE DI REGOLA DEI LUOGHI VICINI




MADRANO 1484 (1364)



COSTASAVINA 1793

LA PREMESSA ALLA CARTA DI REGOLA DI VIGALZANO DEL 1419



1419

Qui Lucendo Instanza M.^o Fran.^o fg. Ant.^o Lucret da Torino habitante
e Regulari di Vigalzano, e col consenso de suoi di Carcolino, Costa,
Casalino, Valdalmedra, Buso di Loggia, et Buso di Lotta, e della
Guarda insieme con M.^o Baldassar fg. M.^o litueto Turin di Ca-
salino, M.^o Lorenzo fg. M.^o Odone Arnoldo di Padovano habitante
in Vigalzano, e M.^o Melchior fg. M.^o Michel dalla Guardia
Civili Cors, M.^o Jacomo fg. Di M.^o Ant.^o dei Orzi, over Tracaloffi
di Vigalzano a nome del sopraddetto suo Padre, Jacomo fg. M.^o Cristof.
di Mantelli, Michel fg. M.^o Rodrigo di Cuggi, Donato fg.
M.^o Obbaldo di Sartori, Batta fg. M.^o Jacomo Tremendo, Leonardo
fg. M.^o Paolo Tanager tutti questi di Vigalzano, e M.^o Sigatto
fg. M.^o Bono dalla Rosa, e M.^o Juan fg. M.^o Paolo Lungi
di Carcolino, e M.^o Leonardo fg. M.^o Jacomo di Lorenzoni, e
M.^o Domeneqo fg. M.^o Juan Brusca da Casalino, e M.^o Giorgio fg.
M.^o Gio: Antonis di Mosen di Pinetto habitante nella Costa
M.^o Gio: Batta fg. M.^o Gio: della Sabona, e M.^o Jacomo fg.
M.^o Antonio Zanetini dalla Costa, e finalmente M.^o Stefano

LA PREMESSA ALLA CARTA DI REGOLA DEL 1589

1589

Elenco dei 'vicini'
presenti alla ratifica del
documento

fg. M.^o Protostamio dal Buso, e M.^o Melchior fg. M.^o Baldassar Rander
e M.^o Angelo fg. M.^o Melchior Rauter dal Buso quini presentati ipse
et heredi, e suoi potteri, et axes et li altri suoi vicini absenti et
li quali per di rate Loro promesse nei proprii suoi Beni in forma
et affirmando, de loro signa più di due parti delli huomini, e con
vicini della soprascritta Regola, e Costaldia,

Sono comparsi. more. Regulari per Gio: dona' Tonzer, e scelti
 dal Bus. salvari presenti, e referenti scelti in convocati
 le Mag: Pietro Arnoldo Legolano, Sig: Giuseppe. della
 Rod. Gio: Battia Capab, e Gio:uanni di Angeli Ju.,
 rati dell' Honoranda Regola. di Vigalzano assieme, et
 unitamente con l'insistenti Conuicini, che sono m.
 Dominico q.^o Lodouico Boniati, Antonio q.^o Leonardo
 Capab, Hedrigo q.^o Michel Capab, Michel q.^o Antonio
 Capab, Nicolo' q.^o Andrea Benollo, Nicolo' q.^o Leonardo
 Tonzer, Nicolo' Cinea, Gio:uanni di Bernardi, Fran:
 Cristofforo di Sartori, Francesco Leonardelli, Gio:uan
 ni di Bianchi, Valentinio di Lorenzi, Francesco di
 Lorenzi, Francesco Thodeschini, Fran: q.^o Domin:

LA PREMESSA AI CAPITOLI SETTECENTESCHI

Elenco convenuti e motivazioni
 per i nuovi articoli normativi

Della Guardia, Lorenzo q.^o Dom: della Guardia, Bortolomeo
 di Iocomi, Giacomo q.^o Valentin di Iocomi, Giacomo q.^o Dom:
 di Iocomi, Geronimo di Iocomi, Stefano di Onzi, Cristof:
 q.^o Michel Zanet Gio:uanni q.^o Michel Zanet, Gio:uanni
 q.^o altro Gio:uanni Zanet, Giacomo Moser, Gio:uanni q.^o
 altro Gio:uanni di Carli, e Michel q.^o Michel Zanet tra
 ti Conuicini della Soprasentita Regola, asserendo esser de
 he parti le due, et in auantaggio, e cosi costruire, e
 formare la piena loro Vniuersita', esponendo siccome
 ritrouarsi il loro Statuto regularare di Vigalzano man
 cante di molti capitoli necessarij, e che quotidianam
 ocomono, la d: Loro Regola ha douuto soggiacere a
 molti disturbi, et incomodi, et anco patirne qualche
 danno; che però hanno deliberato per loro commodo,
 e buon gouerno della loro Vniuersita' d'aggiungere
 a d: Loro Statuti li qui sotto specificati Capitoli, et
 la fiducia, che trattandosi del publico, e privato bene,
 saranno dalla Clementia di Sua. Alt:za. Reuma Vese:
 e Principe di Trento nostro Clementissimo Padrone
 benignamente confermati, et approuati, in sequito di
 che dunque hanno Statuito, et ordinato come segue

Primo fu stabilito, et ordinato, che li confini soprascritti comin-
cino, et habbino da incominciare verso la Villa di S. Maria, in-
cominciando dal Ponte dell'anticha strada de' Peranti, caminan-
do retamente, et adritura et la medesima strada al Crocifisso,
o dal Crocifisso piu avanti andando et la strada Paulina

e dalla Via Paulina verso la strada, che vien chiamata La Via della
Thodyschi, e da qui andando di sopra et la strada di Torchio verso
Sotto al Rio di Valle appresso il Molino, e quindi sopra verso
Montagnaga, conforme il predetto Rio scorre, e discende fino
ai termini della Comunità de'li homini di Pine, et quindi
piu oltre passando et Montagnaga fino a un Sasso, che giace
in un posto sotto un monte nominato del Bilalm, nel di cui
Sasso vi sono scolpite, e incise sette, ouero noue Croci in-
e quindi callando fino a un Crocchio chiamato il Toro, e quindi alto
a dritura discendendo, e con Retta Linea fino al Lago chiamato il
Lago de' Madrans, et al Sasso quindi appresso al detto Lago giuando
chiamato il Sasso di Orda Chura, e da qui appresso il medesimo Lago
discendendo, e fra li stessi Lago, e Callade sotto il predetto Lago,
passando fino al dosso chiamato de' Spigari a un certo termine, nel
quale u'è scolpita una sola Croce, di poi da quel termine et nella
linea et di sotto Callando fino ad un altro termine impiantato sopra
un dosso chiamato il Dosso del Coni, nel qual termine u'è scol-
pita, o notata una lettera: **A**: e da quel termine a dritura
caminando et li stessi dosso fino ad un altro termine notato con
lettera: **B**: e da quel termine: **B**: al di sotto con retta Linea
discendendo fino ad un altro termine posto in un piano del Centro,
nel quale è scolpita una lettera: **C**: riguardando diametral-
mente, e per mezzo verso il Rio, che scorre subito doppo le case, e
possessioni, e loggi de' homini della Villa di Roncogno, e da qui verso
Roncogno al fiume Forina, et appresso di quella fino al soprano
Ponte della Via de' Peranti, affirmando per questi li confini
della

I CONFINI DELLA 'REGOLA'

L'ORGANIZZAZIONE COMUNITARIA



IL LUOGO DI ADUNANZA DELLA 'REGOLA' COME ASSEMBLEA COMUNITARIA



Extractus.

A Chri Noie & correndo l'anno del Sig: Mille, sette,
cento, e trenta sic, l'Ind: 14.^a in giorno di Venedi
li Dodici del mese di Marzo, nella Villa di Vigalbrano
Giurisdizione di Bergine, e Su la Piazza di S. Villa,
ove si suo convenire. l'infraffa Regola, et Uniuersita,
alla cura di Pietro J. Tomaso di Tomasi abit: in Canzo,
lino, e di Carlo Tricoro figlio di me Stefano, testimoni pre,
gati &

LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI: UN DIRITTO E UN OBBLIGO

Di più fu stabilito, et ordinato, che tutti li abitanti, et conciuini delle soprascripte Ville, et Regola debbano venire alla Regola, et presentarsi in Regola, quando li sarà comandato, et denunciato agli Saltanini, et officiali del Comune, et quello non venirà, et hauerà combafatto, pagia ogni volta, et sempre soldi cinque, et però sia obligato fare ciò, che li sarà stato comandato, et se la Comunità per questa causa riceuesse qualche danno, il contrafaiente refaccia il danno al Comune, se però quello contrafaiere per giusta, et probabile causa sarà stato impedito.

I CAMERLENGHI: ABITANTI PRIVI DEL DIRITTO DI 'VICINATO'

8.^o Item hanno Statuito, et ordinato, che tutti li Camer-
lenghi abitanti nella detta loro Regola in ordine
alle sentenze, dalla stessa ottenute, contro medemi
Camerlenghi tanto dall' officio Capitaniale di Cer-
gine, quanto dall' Eccelsa Superiorità di Trento, de-
uino pagare alla detta Regola annualmente al
S.^{to} Michele per cadauna famiglia per l' abita-
zione troni uno, carentani sie, dico - - - - - 81 86
Per ogni capo d'armense, o Manrolami troni due,
carentani sie, dico - - - - - 82 86.
Per ogni peccora, o Capra carent.ⁿⁱ sie, dico - - - - - 8 - 86

IL REGOLANO: GIUDICE DEL VILLAGGIO PER I REATI MINORI

della sua Regola, e che il Regolano loro da medemi eletto e
stabilito, e suoi successori habbino da fare la Regola nel luogo
solito, e consueto, et a' questi fine ordinato, e Castigare tutte
le persone contravenienti, e dannificanti fra li soprascritti confi:
ni.

REGOLANO E GIURATI-STIMATORI

9.^o In oltre fu stabilito, et ordinato, che occorrendo al Re,
golano con suoi tre giurati Stimatori ad istanza

e requisitione di qualche persona fare accipi
sopra luoghi, e decretare sopra cose, che richiedano
l'occular inspectione, come è stato osservato, et il
parato, abbino per loro mercede bronni cinque - E per
il decreto bronni uno. Se doueranno esaminar tes-
timoni per cadaun testimonio esaminato bronni uno
occorrendo poi impiantar, o prouar termini per ca-
daun termine carentani quattro.

1736

GIURATI E SALTARI

Dipiù fu stabilito, et ordinato, che ciaschun año il p.^o di Marzo li Debba
far la sua Regola, et all' hora quivi costituirsi, et ordinare tre
Saltari, cioè uno in Canolins, uno in Vegulars, et l'altro in Casti-
ns, Dipiù tre Stimadori giurati, li quali off il **Sacraments**, e giu-
raments, che l'oro prestato debbano estimar tutti li danni, de
verisano apportati alla soprascripta Regola, à requisitione
delli dimandanti, et à conoscere la differenza de termini, et
à decidere l'altre cause de l'ochi, e possessioni, et da terminarsi
à l'ola vista, et ocular inspectione (come è di Costume.)
Remouendo però ogni inganno, dolo, e fraude et usando bue
na fede.

OBBLIGHI COMUNITARI, CIVILI...

6^o In oltre hanno statuito, et ordinato, che tanto li Vi-
cini, che Camerlenghi abitanti in detta loro Rego-
la deessino tutti concorrere a comodare, e riparare
le vie uie pubbliche, e Comuni ogni uolta occor-
rerà, e Saranno comandati dalli Saltari, o per
loro Commessi, e se alcuno auerà contrafatto sia
punito per ogni uolta, e per ogni contrafaciente
in Paoli tre, o piu ad arbitrio della Regola da
applicarsi per la metà all' Ecc: Signo, e per l'altra
metà ad essa Regola, e così anco tutte le altre to-
pra, et infrascripte pene

1736

Manutenzione collettiva delle strade e vie pubbliche

...E RELIGIOSI

Di più poiché le Cose Divine sempre hanò a preferirli alle Cose
humane fu stabilito, et ordinato, che li huomini habitanti,
et Conuicini delle Sopra dette Ville, ~~ogni~~ uno y casa, e forto
debbono andare con le Croci, e Confaloni della Santa Croce ogni
qual uolta li darà il Cato d'andare in Processione a Laude,
honore, e reuerenza dell' Omnipotente Iddio, e della Gloriosi-
sima Vergine Maria sotto pena d'una Lira di Cera tante
uolte, quante sarà conofatto d'esser imposta alli Contrafacenti,
et d'applicarsi alla Chiesa della Beata Vergine di Vergine, fin
che quando il Contrafacenti sarà excusato, o impedito y causa
probabile giusta, e ragionevole.

1589

Partecipazione alle processioni

ONERI FEUDALI

Il Nob. e Mag.^o S.^o Capitano soprascritto, visto la soprascritta infan-
tanza, e diligentemente eletti li capitoli, et ordinazioni infra-
scritte, e considerate quelle da admette, confirmate, et approvate
con ogni miglior modo, con questa condizione però, che la metà
de tutte le condanne dal soprascritto Regolaro, e poi successi-
vi usano fatte uengino applicate al fisco del Castello sopra-
scritto, ma l'altra metà alla soprascritta Castaldia delle
soprascritte Ville.

1589

Metà delle multe della 'regola' al castello di Pergine

LE NORME SULL'ECONOMIA AGRO-SILVO-PASTORALE



IL COLLETTIVO
PREVALE

SUL PRIVATO

IL REGIME DEI CAMPI APERTI NELLA STAGIONE MORTA

Digiù si stabilì, et ordinò, che niuna persona habitante nella
Regola soprascritta non debba, ne ardisca mandare, ouer custodire
dici animali. Cioè Armenti, pecore, Capre, cavali, o mulli, et

qualivolta altri animali, di qualivolta parte della Campagna, cioè
nelli Prati, Campi, Vigne, et altri luoghi seminati gravati nella soprascritta
Regola et per portate dare dolosamente dalla festa di S. Giorgio
fino alla festa di S. Michele senza licenza delli Patroni de' luoghi, et
delle possessioni, et se qualche dunoauerà contrafatto, et sarà ritrovato,
pagia un soldo et qualivolta Bestia tanto volte quante sarà ritrovata
d'esser applicata come sopra, et refaccia il danno al paciente. —

1589

Divieto di pascolo comune su beni altrui da s. Giorgio
(23 aprile) a s. Michele (29 settembre)

CONTRO I FURTI NEI VIGNETI, NEI CAMPI, NEGLI ORTI

Di più fu stabilito, et ordinato, che se qualche persona con Marchio
come femina sarà trovata pigliar, ouero rubar Rane, Vne,
Verze, o Caputti, o altri frutti in horti d'altri, Chierici, Campi, &
possessioni furtivamente senza licenza, et permissione delli Patroni
de' luoghi, paghi ogni volta che sarà rubato soldi dieci Trentoni
nel giorno, et il doppio la notte di esse applicati come sopra, et restaua
il danò al patiente. ←

UN CASTAGNETO PROTETTO

Di più fu stabilito, et ordinato, che se qualche persona con grassia

1589

che femina sarà riboccata talian, guastare, o bregan alcun arbor
de Castagnas. fra le Confini del Bosco infrascripto pagia Lin
tre di bona Monetta per qualsivolta piede d'Arbor castagnas
tante volte quante come sopra d'esser levata, et applicata. Et se
qualche persona con grassia, come femina sarà riboccata talian,
bregan, talian, o in qualsivolta altro modo portar dano
nel infrascripto Bosco, et altri arbori, et legni in esso esistenti, che
nelli arbori Castagnas pagia ff qualsivolta persona tante volte,
quante come sopra Lin tre, come sopra d'esser applicata. Le Con-
fini però del Bosco ingrazato sono le infrascripte. Cioè Un Bosco

Primo, che restino ingarati, come ingarano l'infra scritti

1736

Boschi Loro Comunali cioè = Sponne = Zucharo =
Ischie appresso al Bra del Spon = altre Ischie ap=
presso Zineuore = Castelar = Scalette = Communati
sotto al Bus = e Tessara = proibendo espressamente
a qualunque persona si berriera, che Forestiera
qualmente sotto qualsisia titolo, o pretesto ardisca
in detti luoghi tagliare piante di qualsivisa sorte
si grande che piccole, o rami, che nascono, ne tan=
to poco stramare arbori di qualunque specie, stradicar,
o cauar Zoche. sotto pena di lire tre per cadauna
pianta, ramo, o Zoche: oltre il refare il danno
alla Regola, ne quali casi si douerà credere al Sal=
taro col suo giuramento, o pure ad un solo testimo=
nio degno di fede.

I 'GAZZI': BOSCHI
BANDITI

GLI ATTACCHI ALLE 'REGOLE' TRA SETTE E OTTOCENTO

Con Ordine Governiale del primo Maggio corrente vengono per l'avvenire assolutamente proibite tutte le *Regole generali* delle Comunità, quali potranno aver luogo soltanto in quel caso, in cui dalla rispettiva Superiorità locale, dopo d'aver a questa esposti gli oggetti da mettersi in deliberazione, verranno riconosciute per necessarie, e vantaggiose, e ne verrà quindi dato il consenso, con che però sieno tenute sotto il Presidio della Superiorità stessa; giacchè in caso contrario verranno riputate tali radunanze come illecite combriccole del popolo, e faranno in tal guisa giudicate.

Nel medesimo tempo viene dichiarato, che non si avrà più alcun riflesso a qualsiasi Ricorso presentato a nome di qualche Comunità, qualor a questo non sia annessa una copia legale del rispettivo Protocollo comunale correlativo all'oggetto del Ricorso.

Locchè s'intima per l'occorrente pubblicazione ed esatta osservanza.

Dall'Imp. Reg. Ufficio Capitaniale del Circolo ai Confini d'Italia. *Roveredo li 10 Maggio 1787.*

GIUSEPPÉ DE TRENTINAGLIA,

Capitano Imp. Reg. del Circolo.

**CANTONE DI PERGINE, COMPRENDENTE I
COMUNI DI:**

Pergine (con Zivignago, Serso e Falesina)

Mala (con Canezza, S. Orsola, Viarago)


Madrano (con Vigalzano, Canzolino e Nogaré)

Fierozzo (con Frassilongo, Roveda e Palù)

Ischia (con Vignola)

Susà (con Roncogno, Canale, Costasavina,
Castagné)

IL RITORNO SOTTO L'AUSTRIA E LA PARCELLIZZAZIONE COMUNALE OTTOCENTESCA



Il Giudizio distrettuale di Pergine nel Circolo di Trento, Provincia del Tirolo



GIUDIZIO DISTRETTUALE DI PERGINE, COMPRENDENTE I COMUNI DI:

Pergine

Palù

Canezza

Roncogno

Castagné

Sant'Orsola

Costasavina

Serso

Falesina

Susà

Fierozzo

Tenna

Frassilongo

Viarago

Ischia

Vigalzano (con
Canzolino e le
frazioni minori)

Madrano

Nogaré

Vignola